



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 644/16/CONS

ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA N. 213/15/CONS, DEL 20 APRILE 2015, RECANTE ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ HERMES PT SRL, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 LUGLIO 1999, N. 261

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 21 dicembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”*;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”* convertito, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e, in particolare, gli artt. 21-*octies* e 21-*nonies*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTO l’atto di contestazione n. 12/14/DISP del 10 novembre 2014 notificato alla società Hermes PT s.r.l., a mezzo posta elettronica certificata, in data 12 novembre 2014, per la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 261/1999;

VISTA la delibera n. 213/15/CONS, del 20 aprile 2015, di ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Hermes P.T. s.r.l. per il mancato pagamento del contributo dovuto per l’anno 2013, adottata a conclusione del procedimento avviato con l’atto di contestazione sopra indicato;

VISTA l'istanza da parte della società Hermes P.T. s.r.l., pervenuta in data 26 ottobre 2016, con la quale l'istante chiede l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione suddetta in quanto la stessa Società avrebbe versato il contributo per l'anno 2013 nei termini nella misura di euro 295/00 euro e avrebbe successivamente integrato l'importo pari a euro 4/00, e gli interessi, con un versamento di euro 7/48;

VISTA la nota del MISE-DGSCERP del 7 novembre 2016, sollecitata dalla competente Direzione, con la quale si dà atto dell'avvenuto integrale pagamento del contributo dovuto dalla Società Hermes PT s.r.l.;

CONSIDERATO che l'atto di contestazione n. 12/14/DISP del 10 novembre 2014 è stato predisposto a seguito della segnalazione del MISE DGSCERP dell'11 aprile 2014, che indicava invece l'integrale mancato pagamento da parte della società in questione;

CONSIDERATO che non è stato possibile nel corso del procedimento aver notizia dell'avvenuto pagamento in quanto l'operatore postale al quale era stata indicata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della l. 689/81, la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentita dall'Autorità non è intervenuto, né ha successivamente inviato, sebbene sollecitato, quietanza in originale o in copia autenticata dell'avvenuto pagamento;

CONSIDERATO che soltanto con l'istanza di annullamento in autotutela si è avuta contezza degli intervenuti pagamenti e più precisamente che era stato effettuato in data il 26 aprile 2013 il pagamento della quasi totalità della somma dovuta (euro 295,00) per il contributo dovuto per l'anno 2013 (previsto in euro 299,00);

CONSIDERATO che il pagamento per il contributo dovuto per l'anno 2013 della somma di euro 295/00 è avvenuto nei termini regolamentari e che stante l'avviso pubblicato dal MISE-DGSCERP non vi era alcun obbligo in capo all'operatore postale di inviarne copia via fax o via pec dello stesso ai referenti regionali dello stesso Ministero;

RITENUTO pertanto che l'incompleto versamento per un importo pari a euro 4/00, peraltro oggetto di una integrazione di pagamento avvenuta in data 16 giugno 2015 (per complessivi euro 7/48 comprensivo di interessi) debba essere qualificato come un mero errore materiale commesso dall'operatore postale al momento della compilazione del bollettino postale;

RAVVISATI, pertanto, i presupposti per procedere, in autotutela, all'annullamento del provvedimento oggetto di gravame;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ANNULLA

la delibera n. 213/15/CONS del 20 aprile 2015.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 21 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi